

**PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
DA CADUTA DALL'ALTO PRESSO LE INDUSTRIE CERAMICHE**

Allegato A

***CONTRATTO DI APPALTO TIPO
PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI CON RISCHIO DI
CADUTA DALL'ALTO***

Aspetti relativi alla sicurezza dei lavori

PREMESSO

che l'appaltatore ha fornito in data.....autodichiarazione attestante la ricorrenza dei requisiti per l'espletamento dei lavori con rischio di caduta dall'alto previsti dal Protocollo di Intesa sottoscritto dalle Associazioni Imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali delle province di Modena e Reggio Emilia, dalle Aziende USL di Modena e di Reggio Emilia in data 12 settembre 2002, e riportati nell'Allegato B del citato protocollo.

SI CONCORDA

che i lavori commissionati dal committente all'appaltatore descritti con ordine n. del (e con gli ordini che verranno trasmessi dal al) dovranno essere svolti nel pieno rispetto di quanto segue.

1) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DEL COMMITTENTE

L'appaltatore si assume la piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni obbligatorie contro gli Infortuni e per la Previdenza Sociale in favore dei propri dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal C.C.N.L., e dagli eventuali contratti Aziendali o Territoriali cui l'appaltatore è soggetto, impegnandosi ad assicurare al proprio personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme dello stesso.

Il committente si impegna ad effettuare un'analisi congiunta con l'appaltatore in ordine ai rischi per la sicurezza in conformità a quanto previsto nella clausola 6.

Il committente si impegna al pagamento degli oneri pattuiti con l'appaltatore relativi alle misure di sicurezza, previa verifica della messa in opera delle stesse.

2) RESPONSABILITÀ PER DANNI

Resta a carico dell'appaltatore l'esclusiva responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2049 C.C., per i danni che dovessero essere arrecati da essa o dai propri dipendenti, sia che tali danni colpiscano cose e/o persone dipendenti della committente, sia che colpiscano cose e/o persone dipendenti dell'appaltatore stesso, sia che colpiscano cose di terzi e/o terze persone che esplichino, o meno, attività per la committente o per l'appaltatore.

Analoga regolamentazione varrà per l'impresa committente, che sarà chiamata a rispondere per i danni arrecati da essa o da propri dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti a persone e/o cose dell'appaltatore.

3) ASSICURAZIONI

L'appaltatore dovrà inoltre essere coperto, a proprie spese, dalle assicurazioni obbligatorie in favore dei propri dipendenti, dalle altre assicurazioni previste dalla legge, nonché da assicurazione privata di responsabilità civile per danni verso persone (propri dipendenti, dipendenti della committente, terzi) e verso cose (della committente e/o di terzi), di cui è obbligato a fornire copia all'atto della stipula del presente contratto.

Il suddetto obbligo viene posto a carico anche dell'impresa committente a copertura dei rischi derivanti dai danni arrecati da propri dipendenti e/o da terzi all'appaltatore.

4) NORME ANTINFORTUNISTICHE

L'appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche vigenti e/o, comunque, imposte dalla natura dei lavori. Si assume inoltre l'obbligo di effettuare le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, segnatamente ai DD.P.R. n. 547 del 27/4/1955, n. 164 del 7/1/1956, n. 303 del 19/3/1956, ai D. Lgs. n. 277 del 15/8/1991, n. 626 del 19/9/94, n. 494 del 14 agosto 1996.

In particolare, l'appaltatore si impegna a fornire alla committente, prima dell'inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza (ex art. 9 c.1 c-bis e art. 12) o, nei casi previsti, il Piano di rimozione dell'amianto, ex art. 34 D.Lgs. n. 277/91.

In caso di mancata presentazione, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Il committente si assume l'obbligo di osservanza delle norme di cui all'art. 3 e, ove previsto, all'art. 5 del D.Lgs. 494/96, agli artt 4 e 7 del D.Lgs. 626/94, impegnandosi a consegnare all'appaltatore la valutazione dei rischi specifici della zona di lavoro e dei reparti eventualmente interessati dai lavori.

5) ATTREZZATURE OPERATIVE E PRECAUZIONI ANTINFORTUNISTICHE - MEZZI DELLA COMMITTENTE EVENTUALMENTE USATI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Nell'espletamento dei lavori di cui al presente appalto, l'appaltatore deve essere autonomo dalla committente quanto ad attrezzatura (saldatrici, trapani, smerigliatrici, chiavi, ecc.; scale di vario tipo, ponteggi, catenelle, nastri, paline e quant'altro occorra per la delimitazione delle aree di lavoro) e quanto ai mezzi antinfortunistici individuali (caschi di protezione, cinture e funi di sicurezza, ecc.) come previsto dalle norme in vigore.

Preventivamente all'effettivo inizio dei lavori, l'appaltatore dovrà presentare alla committente una dichiarazione di conformità alle normative vigenti delle macchine, degli impianti, delle attrezzature di proprietà dello stesso appaltatore o prese a noleggio o con altro contratto di utilizzazione comunque denominato, che vengano utilizzati in qualsiasi fase dello svolgimento dei lavori di cui al presente contratto, tenendo a disposizione della parte appaltante la certificazione prevista per legge per ogni singola macchina.

Circa la movimentazione dei materiali inerenti la realizzazione dell'appalto, qualora non sia diversamente stabilito nel contratto la predisposizione e gestione dei relativi mezzi a ciò necessari risulta a cura dell'appaltatore. Quest'ultimo può tuttavia richiedere alla committente di provvedere direttamente con propri mezzi e/o personale a determinate operazioni (es. movimentazione materiali e opere da effettuarsi con carrelli elevatori) che abbiano carattere di saltuarietà, comunque per un periodo di tempo limitato e sempre che tali mezzi e/o personale della committente risultino disponibili.

Gli aspetti di sicurezza relativi a tali operazioni dovranno essere esaminati preventivamente e con la massima attenzione dalla committente e dall'appaltatore in occasione del sopralluogo e/o della riunione preventiva di cui all'art. 6, nonché in tutte le successive occasioni in cui si rendesse necessario, rilasciando comunque la dichiarazione di cui all'allegato 5.

Qualora si rendesse necessario per l'esecuzione dei lavori l'uso di attrezzature o macchine della committente, questa le mette a disposizione secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 6 del D. Lgs. 626/94; l'appaltatrice si impegna a farle utilizzare in modo conforme alle caratteristiche e a rispettare quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 626/94.

6) ATTIVITA' DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

L'appaltatore si assume l'obbligo della costante sorveglianza dell'avanzamento dei lavori, designando un proprio referente con l'incarico di sovrintendere ai lavori stessi e di assicurare che il lavoro dei propri dipendenti si svolga in assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza della committente (allegato 1).

Prima della stipula del contratto di appalto su richiesta del committente o comunque prima di dare inizio all'esecuzione dei lavori il referente dell'appaltatore (Responsabile del cantiere o altro soggetto designato) e la persona designata dal committente (RSPP o altro soggetto ovvero Coordinatore ex art. 3 D. Lgs. 494/96, quando previsto) procedono ad un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si svolgeranno i lavori; in tale occasione il committente, a mezzo del suo designato, deve rendere edotto il referente degli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, in particolare di quelli che possano comportare un pericolo nell'esecuzione dei lavori, e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

Del sopralluogo verrà redatto verbale che sarà sottoscritto anche dal responsabile del cantiere prima dell'inizio dei lavori stessi (allegato 2).

Nel caso sia prevista la presenza, anche non contemporanea in cantiere, di più imprese (compresi i casi di subappalto), prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto (o prima di ogni fase dei lavori stessi nel caso di attività complesse o prolungate) il committente e i singoli appaltatori dovranno riunirsi alla scopo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti a interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Di tale incontro dovrà essere redatto apposito verbale come da allegato (allegato 3).

Il committente effettuerà, tramite il RSPP o altro soggetto ovvero il Coordinatore ove previsto (ex art. 3 D.Lgs. 494/96) un controllo costante sulla sicurezza nelle diverse fasi di esecuzione dei lavori, con la possibilità di interruzione dei

lavori o di altri provvedimenti espressamente previsti dall'art. 5 del D.Lgs 494/96 nonché indicati più specificamente nel successivo articolo 11 del presente contratto d'appalto, qualora le misure di sicurezza non venissero rispettate. Il Committente inoltre consegnerà copia del contratto, per la parte attinente agli aspetti di sicurezza, ai RLS e li informerà, prima dell'inizio dell'appalto, degli adempimenti che le imprese appaltatrici sono tenute ad osservare in materia di sicurezza sul lavoro e delle modalità e procedure di effettuazione della prestazione lavorativa

7) ELENCO DEI LAVORATORI ADDETTI E FORMALITÀ PRELIMINARI

Per lo svolgimento dei lavori appaltati dovrà essere utilizzato esclusivamente personale dipendente dall'appaltatore, con esclusione dei minori; l'appaltatore deve fornire alla committente, al momento dell'ingresso in stabilimento, un elenco dei propri dipendenti adibiti all'esecuzione dei lavori, redatto secondo lo schema allegato (vedi allegato 4).

In merito ai requisiti posseduti, l'impresa esecutrice fornisce al committente le dichiarazioni e la documentazione prevista come indicato nell'allegato B del protocollo citato in premessa.

In caso di dolosa o colposa attestazione di requisiti o circostanze insussistenti o di non corrispondenza dei nominativi del personale adibito ai lavori con quelli indicati nel libro matricola o di inosservanza di qualsiasi disposizione della presente clausola, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

8) INFORTUNI

Al fine di consentire l'effettuazione di ogni opportuno controllo, l'appaltatore dovrà dare al committente comunicazione scritta di qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale entro il giorno solare di accadimento, precisandone circostanze e cause e dovrà tenere tempestivamente informata la stessa degli sviluppi relativi ad accertamenti ed indagini.

9) SUBAPPALTI E CESSIONI

Lavori e/o prestazioni di cui al presente appalto non sono cedibili o subappaltabili, neppure con riferimento a parti di opera od a singole attività, salvo esplicita autorizzazione scritta del committente e nel rispetto delle leggi in materia. In caso di inosservanza della presente disposizione, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'autorizzazione al subappalto non manleva l'appaltatore ed il committente dai rispettivi obblighi e responsabilità contrattuali; l'appaltatore risponde direttamente e pienamente dell'operato dei subappaltatori o cessionari così come del proprio, rimanendo la committente completamente estranea a tale rapporto.

L'appaltatore è obbligato a provvedere affinché le presenti norme e disposizioni vengano portate a conoscenza anche dei subappaltatori o cessionari e dagli stessi sottoscritte e rispettate, in particolare imponendo ai subappaltatori o cessionari l'obbligo di riconoscere il diritto della committente ad esercitare, anche nei loro confronti, la facoltà di cui agli artt. 10 e 11.

In particolare, le parti concordano che l'appaltatore garantisca espressamente che i subappaltatori e i cessionari presentino alla committente tutta la documentazione prescritta dal presente contratto prima dell'inizio dei lavori e che, in mancanza, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

10) ACCERTAMENTI

Al committente ricorre l'obbligo di accertare, con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente contratto.

11) RISOLUZIONE CONTRATTO - SOSPENSIONE LAVORI

In caso di violazione degli obblighi previsti nel presente contratto da parte dell'appaltatore, il committente, senza che ciò comporti rinuncia ad avvalersi delle clausole risolutive espresse ex art. 1456 c.c. previste dal presente contratto, può fissare all'appaltatore stesso un termine per adeguarsi alle condizioni fissate; trascorso inutilmente tale termine il contratto si intende risolto ad ogni effetto di legge, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente provocati al committente.

Qualora la violazione di cui sopra sia relativa ad obblighi in materia di sicurezza, che comportino casi di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, il committente ordina la sospensione dei lavori fino a che non sarà rimossa la violazione.

Analogamente l'appaltatore si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto qualora il committente non provveda alla tempestiva rimozione di condizioni di pericolo eventualmente esistenti all'interno dello stabilimento e prontamente segnalate.

In tali casi nessuna conseguenza potrà derivare all'appaltatore mentre il committente manterrà tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

12) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia, inerente l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, che non venisse amichevolmente risolta tra le parti, verrà devoluta ad un collegio di arbitri, composto da tre membri, nominati: uno dalla Committente, uno dall'Impresa Appaltatrice ed il terzo dagli altri due o, se in disaccordo, dal Presidente della C.C.I.A.A. della provincia nel cui territorio ha sede l'azienda committente.

Lo stesso Presidente della Camera di Commercio provvederà anche alla nomina dell'arbitro di parte qualora la parte interessata, invitata a tal fine, non vi abbia provveduto entrogironi.

Le controversie che importino un valore fino a Lire potranno essere devolute, previo accordo delle parti, ad un unico arbitro, da nominarsi di comune accordo o in difetto, dal Presidente della C.C.I.A.A., come sopra individuata.

Gli arbitrati verranno esperiti secondo equità, senza formalità di procedura ed il lodo non sarà impugnabile.

.....

(per il Committente)

.....

(per l'Appaltatore)

Si approvano specificamente - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, IIc, C.C. - le clausole di cui agli artt.: 1 (Obblighi dell'impresa appaltatrice), 2 (Responsabilità per danni), 4 (Norme antinfortunistiche), 5 (Attrezzature operative e precauzioni antinfortunistiche), 6 (Attività di protezione e prevenzione), 7 (Elenco dei lavoratori addetti e formalità preliminari), 9 (Subappalti e cessioni), 11 (Risoluzione contratto - sospensione lavori), 12 (Clausola compromissoria)

ALLEGATO 1

carta intestata dell'appaltatore

LAVORI IN APPALTO

ACCETTAZIONE INCARICO

SPETT.LE COMMITTENTE:

.....

Oggetto: Vostro Ordine n. del

A fronte delle condizioni integrative di cui al Vostro ordine in oggetto, il referente da noi incaricato a sovrintendere ai lavori presso di Voi è il Sig., così come previsto dall'art. 6 del contratto di appalto n. e come da dichiarazione in calce sottoscritta.

per il Committente
(per presa visione)

.....

per l'Appaltatore

.....

ALLEGATO 2

LAVORI IN APPALTO

VERBALE DI SOPRALLUOGO E VERIFICA

In relazione all'incarico che l'Impresa Appaltatrice ha ricevuto dall'impresa Committente di effettuare presso lo stabilimento..... i lavori di cui all'ordine n. del, i sottoscritti e nella loro qualità di rappresentanti del Committente e dell'Appaltatore (ex art. 6 del contratto di appalto)

DICHIARANO

di aver eseguito assieme, in data odierna, un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori stessi, allo scopo anche di individuare le misure di sicurezza da adottare in relazione all'esistenza dei rischi specifici in merito ai quali si allega l'elenco* fornito dall'azienda appaltante (ex art. 7 del D.Lgs. 626/1994, integrato dall'art. 5 del D. Lgs. 242/1996).

Resta inteso che il referente dei lavori designato dall'appaltatore dovrà rivolgersi alla Committente ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio collegabile con l'attività della Committente, previa adozione da parte sua, di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.

Per l'Appaltatore
(specificare il ruolo)

.....

Per il Committente
(specificare il ruolo)

.....

***ESEMPIO DI ELENCO (NON ESAUSTIVO) DELLE INFORMAZIONI CHE LA DITTA COMMITTENTE DEVE FORNIRE ALLA DITTA APPALTATRICE IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO**

A) INFORMAZIONI GENERALI

- Capannoni/aree/locali ove debbono essere svolti i lavori (allegare copia della planimetria);
- Tipologia produttiva svolta nelle zone oggetto dei lavori;
- Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi;
- Locale adibito al primo intervento di pronto soccorso/cassetta di pronto soccorso;
- Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della ditta appaltatrice.
- Rischio elettrico:
 - distribuzione elettrica interna ed esterna, riferita agli impianti interrati, sotto traccia e/o aerei (allegare planimetria della distribuzione specificando le zone, se esistenti, con presenza di linee elettriche aeree con conduttori non protetti meccanicamente, per le quali i lavori debbono essere svolti ad una distanza superiore ai 5 metri);
 - punti dell'alimentazione elettrica ove e' possibile installare quadri elettrici di derivazione per eventuali allacciamenti;

B) INFORMAZIONI SPECIFICHE PER LAVORAZIONI CON RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO

- Per l'esecuzione dei lavori edili:
 - tipologia dei solai, delle coperture o dei soppalchi ove la ditta appaltatrice deve eseguire lavori:
 - costituzione (eternit, laterizio, legno, ...)
 - pendenza e sezione (a curva, a falde, ...)
 - aperture (shed, lucernai,),
 - presenza sottotetto
 - accessi previsti da utilizzare per raggiungere le posizioni di lavoro in quota
 - presenza di camminamenti portanti sulle coperture
 - eventuali predisposizioni per i sistemi di sicurezza da utilizzarsi in quota (es.: uso di cinture di sicurezza da collegare ad idonee strutture con funi di trattenuta già installate dal committente);

ALLEGATO 3

LAVORI IN APPALTO

VERBALE DI RIUNIONE

In relazione all'incarico che l'Impresa Appaltatrice ha ricevuto dal Committente di effettuare presso lo stabilimento del Committente i lavori di cui all'ordine n. del si sono riuniti i Signori:

(per il Committente)

(per il primo Appaltatore)

(per il secondo Appaltatore)

allo scopo di una reciproca informazione dei rischi e dei pericoli connessi all'attività di cui all'appalto e di quelli derivanti dalle attività lavorative dello stabilimento nonché dalla reciproche interferenze tra le due attività precedenti.

Quanto sopra premesso è stato evidenziato:

per i rischi connessi con l'ambiente di lavoro e le lavorazioni

per i rischi connessi all'uso delle attrezzature, macchine ed impianti

In relazione a quanto sopra si concorda di adottare le seguenti misure di protezione:

.....
.....

Per le Imprese Appaltatrici

.....

Per l'Impresa Committente

.....

ALLEGATO 4

LAVORI IN APPALTO

ELENCO DEI LAVORATORI

Data

La Ditta o Consorzio in relazione del contratto d'appalto con Voi conseguito n. del comunica i nominativi delle persone addette ai lavori, così come previsto dall' art. 8 del medesimo appalto cui si rinvia:

1) (referente dei lavori)

2)

3)

4)

5)

6)

Firma Appaltatore

Firma del Committente (per accettazione)

.....

.....

ALLEGATO 5

LAVORI IN APPALTO

RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO

di macchine/attrezzature/apparecchi/utensili

COMMITTENTE

RICHIESTA DI

DA CONCEDERE IN USO ALL'IMPRESA APPALTATRICE..... DAL ORE

AL ORE NELL'AMBITO DELLA COMMESSA

.....

IN PERSONA DEL SIG.IN QUALITA' DI

l'Impresa Appaltatrice richiedente

.....

* * * * *

In ottemperanza a quanto previsto dall' art. 6 del D. Lgs. 626/94 e dall'art. 11 comma 1 del D. Lgs. n. 459/96 relativamente a noleggio, concessione in uso ed installazione di macchine, attrezzature, impianti, ecc., la Ceramica dichiara che l'oggetto concesso in uso alla Appaltatrice risponde alle norme vigenti relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene del lavoro.

per l'impresa committente che concede in uso

.....

* * * * *

L'Appaltatrice che riceve in uso dichiara, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 35 del D. Lgs 626/94, di aver verificato la rispondenza alle norme di legge antinfortunistiche; si impegna a far utilizzare la macchina/attrezzatura/apparecchio/ecc. in modo conforme alle caratteristiche e nel rispetto delle norme, da personale esperto dotato dei mezzi di protezione necessari, senza manomettere alcun dispositivo di sicurezza.

Per l'impresa appaltatrice

.....